

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI..

Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*;

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti al gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la

disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Visto il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 *"Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- L'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18;

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 25 Marzo 2020 la seguente disposizione:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot gratta e vinci, 10 e lotto).

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

SI DA ATTO

Che si comunica la presente al Prefetto della Provincia di Brescia;

Che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Orzinuovi e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il Sindaco
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA